

vennero sinora trattate, dirò soltanto che il deputato Durando attribuisce alle mie proposizioni un senso che esse non hanno.

A nessuno può cadere in mente che il Parlamento debba essere chiamato a regolare le funzioni dei comandi di piazza per ciò che concerne il servizio militare delle provincie, imperocchè essendo ciò materia disciplinare e di regolamento, non v'ha dubbio che si debbe lasciare al potere esecutivo.

Il deputato Durando, per quanto pare, diffida troppo del senno del Parlamento, quando dice che le leggi si succedranno alle leggi.

La sua osservazione sarebbe giusta ove il Parlamento non sapesse contenersi nei limiti che gli sono prefissi; ma io vado persuaso che, ove il Ministero si disponga a proporre al Parlamento la risoluzione delle questioni fondamentali concernenti i comandi delle piazze, questo saprà abbastanza discernere ciò che appartiene al potere legislativo da quello che spetta al potere esecutivo.

Il decidere se i comandi debbano esser diminuiti, se debba esser allargata la circoscrizione attuale, o se ad alcuno dei comandi non si possa sostituire un commissariato militare o civile, è una questione che non debbe essere sciolta dal solo potere esecutivo, ma vuol essere definita per legge.

Lo stesso si debbe dire di varie altre questioni a cui si fece cenno nella discussione, e che non occorre ora di rammentare.

Io intendo dunque d'invitare il Ministero a presentare una legge sull'ordinamento degli uffizi ora affidati ai comandanti di piazza per ciò che può far soggetto di disposizioni fondamentali.

Siccome dunque io non ebbi in animo di parlare della disciplina e della materia regolamentaria dei comandi di piazza, debbo dire che in questo senso non ho udita alcuna ragione che possa validamente opporsi all'invito che ho fatto per la presentazione di una legge.

**DURANDO, relatore.** Io desidererei che l'onorevole deputato Pescatore mi dicesse che cosa egli intende dire colle parole: *uffizi dei comandanti di piazza*; io per uffizio intendo il dovere, le attribuzioni di un ufficiale, nè saprei quale altro significato attribuire a tale parola; se il deputato Pescatore mi vuole sostituire a questa un'altra parola che meglio esprima il suo pensiero, io per me non ho difficoltà di accettarla; ma col dire la legge determina gli uffizi di questo o di quell'altro ufficiale, io per verità non saprei altrimenti interpretare questo vocabolo che con quella di *dovere*, o di *attribuzione*. Io non reputo questa cosa impossibile; imperocchè il Parlamento ha dato abbastanza prove di solerzia e di cognizioni per trattare qualunque materia, perchè non si debba avere in esso somma fiducia; ma in questo caso io ritengo che la legge forse non riuscirebbe quale sarebbe a desiderarsi. Io quindi non potrei accettare l'ordine del giorno del deputato Pescatore, salvo che egli non mi dica che cosa intende con quelle parole, *uffizi dei comandanti di piazza*.

**PESCATORE.** Per togliere ogni equivoco io modificherò il mio ordine del giorno con dire: « Invitando il Ministero a presentare una legge sull'ordinamento dei comandi di piazza delle provincie. »

**LANZA.** Io ho espressa un'opinione poco favorevole riguardo all'attuale sistema dello stato maggiore delle piazze; con tutto ciò non posso a meno di dichiarare che non voterò in favore di quest'ordine del giorno, perchè non vedo come si possano fissare queste incombenze, nè come si possa organizzare questo corpo, non conoscendosi ancora il sistema di leva che si adotterà in avvenire. Le attribuzioni che spettano

allo stato maggiore delle piazze sono particolarmente quelle che si riferiscono alla leva, nè so quindi come si possa fare anticipatamente una legge, la quale provveda agli uffizi di questi stati maggiori delle piazze, se prima non si provvede a quanto si riferisce alla leva.

**PRESIDENTE.** Osservo all'onorevole deputato Pescatore che il suo ordine del giorno, nei termini in cui fu ultimamente redatto, è già compreso nell'articolo 2 stato votato. Come era prima concepito il suo ordine del giorno poteva avere un senso particolare, inquantochè comprendeva il concetto, che fosse il caso di distinguere alcune attribuzioni date una volta ai comandanti delle provincie, ai comandanti delle piazze, ed affidarle ad un altr'ordine d'impiegati, inquantochè, dico, si trattava di ordinare le attribuzioni di questi comandanti; ma trattandosi soltanto dell'ordinamento dei comandi di piazza, questo si è già votato nell'articolo 2.

**PESCATORE.** Il signor presidente, parmi, ha ragionato contro la mia proposizione.

**PRESIDENTE.** Io non intesi ragionare contro la sua proposizione, ma mi son creduto in debito unicamente di far notare che si verrebbe di nuovo a chiedere la votazione di cose che furono già votate.

**PESCATORE.** Il signor presidente mi permetta di rispondere. L'ordinamento dei comandi di piazza quando venga in dibattimento, comprenderà tutte le questioni di cui abbiamo sin d'ora sentita la discussione.

I comandi di piazza possono essere ordinati secondo tutti i sistemi.

Potranno circoscriversi le attuali divisioni, se ne potrà diminuire il numero come molti chiedono, si potrà in certe provincie, in certi distretti, supplire ai comandanti militari con commissari di grado inferiore. Quando insomma si presenti una legge sull'ordinamento dei comandi di piazza, si potranno discutere naturalmente tutte quante le questioni che attualmente si sono messe in campo; questo è evidente, nè so come si possa contraddire ad una verità di tale evidenza. E dirò di nuovo, che io non giungo a comprendere come si sostenga che l'articolo 2 già votato provveda a tutto. Questo accadrebbe, se già fosse deciso che tutti gli uffizi ora disimpegnati dai comandi di piazza dovranno anche nel nuovo ordinamento essere disimpegnati dagli ufficiali militari. È questo che io nego, e che può cadere in discussione; epperò la dichiarazione che debb'essere presentata una legge sul quadro degli ufficiali del servizio sedentario, non soddisfa ancora ai nuovi bisogni. Io ho tolto la parola *ufficio* per rispondere più brevemente ad un sistema, ma non ho mutato per nulla la mia proposizione.

**PRESIDENTE.** Rileggerò l'articolo 2 già votato, perchè la Camera lo abbia presente.

« Art. 2. La composizione definitiva numerica e graduale dell'esercito stanziale d'ogni arma, sì del servizio attivo che sedentario o di riserva, come pure l'ordinamento dell'amministrazione militare del corpo sanitario... »

**QUAGLIA.** Io appoggio l'ordine del giorno proposto dal deputato Pescatore. Altro è la *composizione* della forza militare, altro l'*ordinamento* della medesima: la composizione non è che la distribuzione numerica e graduale descrittiva degli individui dell'esercito, l'*ordinamento* comprende qualche cosa di più; comprende le attribuzioni principali, lo scopo di ciascun corpo, cioè la sua istituzione, sì tecnica che amministrativa.

**PRESIDENTE.** Leggo l'ordine del giorno.

**QUAGLIA.** Permetta che io dica ancora due parole. Riguardo alla necessità di questa legge, io farò osservare che